



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prof. n. **Regione Autonoma della Sardegna**
Dir.Gen.Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 13/05/2011 Cagliari,
nr. 0028588
Classifica: XII.1.2



Oggetto: Richiesta di parere in merito alla vigenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico e all'applicazione delle misure di salvaguardia.

In riscontro alla richiesta di parere formulata con la nota del 13.09.2010, si rileva quanto segue.


In via preliminare, si osserva che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DPR 380/2001 *"La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione"*.

Questa norma però si riferisce all'ipotesi in cui lo strumento urbanistico viene adottato e pubblicato dal Comune e successivamente inviato, insieme alle osservazioni pervenute, alla Regione per la approvazione ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42.

Nel caso della Regione Autonoma della Sardegna, la L.R. 45/1989 ha trasferito in capo ai Comuni anche la fase di esame delle osservazioni e l'approvazione dello strumento urbanistico.

Infatti, con la L.R. 7/2002 è stata introdotta, successivamente all'"approvazione" del P.U.C. da parte del Comune, la verifica di coerenza di competenza della Regione. Pertanto, l'attività di verifica della Regione interviene soltanto dopo che il Comune ha provveduto all'approvazione dello strumento urbanistico in seguito all'esame delle osservazioni e delle opposizioni presentate sulla deliberazione di adozione. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/1989, il Piano Urbanistico Comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Automa della Sardegna.

Tuttavia, tale pubblicazione non può essere disposta se non previo espletamento della verifica di coerenza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Alla luce di quanto sopra esposto, il termine di un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione di cui all'art. 12 sopra richiamato non potrebbe trovare applicazione letterale, in quanto l'approvazione è di competenza della stessa amministrazione.

Tuttavia, poiché la normativa regionale impone ai Comuni l'invio del Piano Urbanistico alla Regione successivamente alla delibera comunale di approvazione, le misure di salvaguardia troveranno applicazione per cinque anni dalla prima delibera di adozione.

Se invece, il Comune non rispetta i termini, le misure di salvaguardia non avranno più efficacia decorsi tre anni ai sensi delle norme sopra citate.

Pertanto, nel caso in esame, le misure di salvaguardia sono efficaci per cinque anni a decorrere dalla data del 26 maggio 2004.

Per quanto riguarda invece il Piano Particolareggiato, e la durata delle relative misure di salvaguardia, si ricorda che l'art. 21 della Legge Regionale 45/1989 attribuisce l'approvazione definitiva dello stesso al medesimo organo competente per la sua adozione, con conseguente applicazione dei termini in precedenza indicati.

Si evidenzia, infine, che le misure di salvaguardia cui si fa riferimento non devono essere confuse con quelle previste dal Piano Paesaggistico che si applicano nell'attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle norme dello stesso Piano.